

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

TRA

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA, con sede legale in Siena, Via Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, in persona del Rettore pro tempore Prof. Angelo Riccaboni,

E

la **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA**, con sede legale in SIENA - Via R. Franci n. 26, Codice fiscale 80004660520, rappresentata dal Procuratore Dr. Tito Salerno,

PREMESSO

- che l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, stabilisce tra l'altro che nell'ambito delle Scuole di specializzazione delle professioni legali (d'ora in poi semplicemente Scuola/e) attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie;
- che il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537 (regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali) prevede, all'art. 7, comma 5, che l'attività di tirocinio è parte integrante dell'attività didattica delle Scuole e all'art. 7, comma 6, che le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra le Università sede amministrativa della Scuola e i competenti uffici giudiziari;
- che lo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni giudiziaria e forense;
- che si rende opportuno sostituire le precedenti convenzioni sottoscritte con gli uffici giudiziari con un testo aggiornato;
- tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. – Finalità e oggetto della convenzione

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (d'ora in poi semplicemente Procura) contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico – pratiche integrative della Scuola, accogliendo presso la sue strutture gli specializzandi della Scuola secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. La Scuola e la Procura, tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati che prestano servizio presso la sua sede, concordano annualmente il numero e i nominativi degli studenti specializzandi che partecipano alle attività indicate all'art. 1.
2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di sei studenti specializzandi.
3. Il tirocinio ha durata massima di sei mesi e non può comunque durare oltre il conseguimento del diploma di specializzazione.
4. Il Procuratore della Repubblica affida ai magistrati che si siano dichiarati disponibili (d'ora in poi referenti) gli studenti specializzandi ammessi al tirocinio.
5. Lo studente specializzando ammesso al tirocinio affianca il magistrato referente nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali e in particolare:
 - contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato referente e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo, discutendone i risultati con lo stesso;
 - assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del presidente del collegio e delle parti costituite, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
 - partecipa a discussioni e a incontri con il magistrato referente e con altri magistrati e specializzandi su temi di interesse comune.Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelari e di merito.
6. Durante il tirocinio lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti avvocati non può svolgere le attività di cui al punto 5, con riferimento a controversie che vedano la presenza di un professionista dello studio legale presso il quale lo specializzando medesimo sta svolgendo la pratica.
7. Lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti assume l'impegno d'onore di non manifestare anche in futuro, in particolare con clienti e con possibili clienti, i propri rapporti di dimestichezza con magistrati della Procura della Repubblica di Siena.
8. Lo studente specializzando ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante il tirocinio. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal d. lgs. n. 196 del 2003 nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo di riservatezza, oltre a essere segnalata all'ordine professionale al quale lo specializzando sia eventualmente iscritto per l'assunzione delle iniziative del caso comporta l'interruzione immediata dell'attività di tirocinio.

9. Analoga interruzione immediata è disposta nel caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dallo studente specializzando e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento della attività di tirocinio.
10. Al termine del tirocinio lo studente specializzando redigerà una succinta relazione nella quale descriverà le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito.
11. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è svolta a titolo gratuito senza alcun diritto ad emolumenti e/o rimborsi spese.
12. Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio.
13. Il magistrato referente assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 Responsabili del tirocinio

1. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presenta convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor della Scuola e del responsabile della struttura ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità Civile.
2. Per ciascun problema attinente allo svolgimento del tirocinio il responsabile della struttura ospitante si rapporta al tutor della Scuola, al quale deve comunque essere inviata la relazione redatta dal tirocinante al termine del periodo.

Art. 4 Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. La presente convenzione non comporta nessun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature che saranno messe a disposizione dalla Procura della Repubblica.

Art. 5 Copertura assicurativa

1. L'Università degli Studi di Siena garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile dei soggetti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi.




Art. 6 Durata della convenzione

1. La convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata alla scadenza per uguali periodi, salvo disdetta scritta di una delle due parti da inviare mediante raccomandata a.r. con preavviso di almeno due mesi.

Siena, li **27 GEN. 2014**

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI SIENA



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

IL PROCURATORE GENERALE
Dott. *Al. Pelu*

